



ASSESSORATO ALLO SPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE

REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO, L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 407843 IN DATA 22/01/2008

COMPOSTO DA 58 ARTICOLI

REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO, L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 - Definizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Oggetto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Soggetti e quadro delle competenze.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Consulta provinciale dello Sport.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II –STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	6
<i>Art. 5 - Patrimonio sportivo indisponibile. Criteri di classificazione delle palestre scolastiche.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Strutture sportive finanziate dalla provincia. Caratteristiche e catalogazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Ambiti e strumenti della programmazione e pianificazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Piano Annuale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Piano d'Area comunale o sovracomunale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 – Sistema informativo delle strutture sportive provinciali.....</i>	<i>9</i>
TITOLO III – CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ PRIVATA.....	10
<i>Art. 12 – Interventi per la realizzazione di strutture sportive di proprietà privata.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 – Obbligazioni del beneficiario.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 – Parziale o mancata realizzazione della struttura finanziata.....</i>	<i>11</i>
TITOLO IV –CONCESSIONI IN USO, CONCESSIONI IN GESTIONE, CONVENZIONI CON I COMUNI E DISCIPLINA DELL'USO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI.....	12
CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	12
<i>Art. 15 - Caratteristiche e tipologie di concessione.....</i>	<i>12</i>
CAPO II – CONCESSIONI IN USO	12
<i>Art. 16 - Concessione in uso: soggetti e finalità</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 – Concessioni in uso extrascolastico delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Assegnazione delle concessioni in uso annuale.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 – Concessioni in uso temporaneo.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 20 - Disciplinare di concessione in uso</i>	<i>15</i>
<i>Art. 21 - Sospensione delle concessioni d'uso.....</i>	<i>16</i>
CAPO III - CONCESSIONE IN GESTIONE.....	16
<i>Art. 22 - Caratteristiche della concessione in gestione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23 – Progetto per la concessione in gestione.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 24 – Procedimento di assegnazione delle concessioni in gestione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 25 – Assegnazione delle concessioni in gestione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26 – Disciplinare per la concessione in gestione.....</i>	<i>18</i>
CAPO IV – CONVENZIONI E DISCIPLINA DELLE PISCINE	19
<i>Art. 27 - Convenzioni con i Comuni e le autonomie scolastiche.....</i>	<i>19</i>
<i>Art 28 - Piscine</i>	<i>20</i>
CAPO V – MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN CONCESSIONE ED IN CONVENZIONE.....	20
<i>Art. 29 - Interventi dei concessionari.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 30 - Manutenzione ordinaria</i>	<i>20</i>
<i>Art. 31 – Manutenzione straordinaria.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 32 – Obblighi assicurativi.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 33 – Pulizia</i>	<i>21</i>
<i>Art. 34 – Spese ordinarie</i>	<i>21</i>
<i>Art. 35 – Interventi migliorativi autorizzati</i>	<i>21</i>
<i>Art. 36 – Interventi migliorativi non autorizzati</i>	<i>22</i>
<i>Art. 37 - Decadenza e revoca delle concessioni.....</i>	<i>23</i>
TITOLO V - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO	25

<i>Art. 38 – Istanze</i>	25
<i>Art. 39 – Procedimento per l'autorizzazione</i>	25
<i>Art. 40 – Obblighi connessi all'autorizzazione</i>	25
<i>Art. 41 – Riserve</i>	26
TITOLO VI - TARIFFE E CANONI	27
<i>Art. 42 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi</i>	27
<i>Art. 43 - Canoni per la concessione in gestione</i>	27
<i>Art. 44 - Rendiconto</i>	27
<i>Art. 45 - Mancato pagamento di tariffe e canoni</i>	28
TITOLO VII - RISORSE FINANZIARIE	29
<i>Art. 46 - Fondo provinciale sportivo</i>	29
<i>Art. 47 - Ulteriori finanziamenti e sponsorizzazioni</i>	29
TITOLO VIII – FRUIZIONE DELLE STRUTTURE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI. SISTEMA SANZIONATORIO	31
<i>Art. 48 – Accesso ai luoghi ed agli impianti sportivi</i>	31
<i>Art. 49 – Orario e modalità di utilizzo</i>	31
<i>Art. 50 – Obbligo di segnalazione di danni</i>	31
<i>Art. 51 – Riparazione del danno</i>	32
<i>Art. 52 - Controlli</i>	32
<i>Art. 53 – Sorveglianza e custodia</i>	32
<i>Art. 54 – Sanzioni pecuniarie</i>	33
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
<i>Art. 55 - Concessioni in vigore</i>	34
<i>Art. 56 – CRAL dipendenti provinciali</i>	34
<i>Art. 57 – Soppressione del Tavolo dello Sport</i>	34
<i>Art. 58 – Entrata in vigore</i>	34

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a. impianto sportivo: luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive,
 - b. spazio sportivo: luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive,
 - c. attività sportiva: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo,
 - d. palestra: ampio locale chiuso, opportunamente attrezzato per l'esecuzione di esercizi ginnici, di allenamenti sportivi e simili,
 - e. piscina: complesso di opere che serve per la pratica delle discipline natatorie e che comprende oltre la vasca, tutti i servizi accessori,
 - f. strutture sportive realizzate mediante compartecipazione provinciale: si intendono le strutture realizzate in quota parte, per mezzo di trasferimento finanziario provinciale in conto capitale, in favore di terzo proprietario della struttura,
 - g. manifestazione aperta al pubblico: evento sportivo caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o non pagante, che può presenziare alla manifestazione,
 - h. concessione in uso: provvedimento con il quale la Provincia concede l'uso e la conduzione di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste,
 - i. concessione in gestione: atto di concessione, da parte della Provincia a terzi, di una struttura sportiva di proprietà o parte di essa per un tempo prolungato, di norma non inferiore a tre anni e non superiore a nove, affidando la gestione autonoma dell'impianto, in tutto o in parte, al concessionario,
 - j. tariffe: somme che il concessionario dell'impianto deve versare alla Provincia.
 - k. piano annuale: strumento operativo, atto a dare compimento alle varie fasi del programma pluriennale per l'impiantistica sportiva.

2. Ogni qual volta nel presente regolamento si fa riferimento alla "struttura provinciale competente" all'esercizio delle diverse funzioni e compiti della Provincia, il riferimento va ascritto alla struttura, comunque denominata, prevista dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Torino.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli strumenti per mezzo dei quali la Provincia di Torino garantisce la programmazione, la pianificazione e l'utilizzo del patrimonio sportivo provinciale.
2. Il regolamento definisce altresì le modalità di intervento della Provincia di Torino sulle strutture sportive alla cui realizzazione l'Ente contribuisce finanziariamente, pur non avendone la proprietà o altro diritto reale.
3. Il regolamento disciplina altresì i procedimenti amministrativi per la concessione in uso ed in gestione delle strutture sportive comprese nel patrimonio indisponibile della Provincia.

Art. 3 – Soggetti e quadro delle competenze

I soggetti competenti alla realizzazione delle finalità di interesse sportivo previste dalle leggi statali, regionali, nonché dagli accordi, comunque denominati, che possono essere assunti ai sensi del presente regolamento, sono:

- la Provincia di Torino,
- gli istituti scolastici,
- il C.O.N.I.,
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.,
- gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
- la Regione Piemonte,
- i Comuni,
- gli Enti finanziatori pubblici e privati (in particolare l'Istituto per il credito sportivo),
- le Società e le Associazioni sportive, costituite senza fini di lucro, affiliate a Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
- i privati cittadini, singoli od aderenti a forme aggregative differenti da quelle sopra menzionate.

Art. 4 - Consulta provinciale dello Sport

1. I soggetti indicati nell'articolo precedente compongono la Consulta provinciale dello Sport, costituita con la deliberazione di approvazione del presente regolamento.
2. La Consulta cura la determinazione della politica sportiva pubblica, a livello provinciale, mediante proposte e pareri che hanno ad oggetto i seguenti temi:
 - a. definizione delle linee programmatiche pluriennali degli interventi in materia di insediamenti sportivi da realizzare sul territorio provinciale,
 - b. partecipazione all'ideazione di progetti innovativi o consolidati nel campo della promozione sportiva,
 - c. promozione di corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, dirigenti e operatori sportivi, di seminari, convegni, conferenze, stages formativi, intesi quali momenti di promozione delle discipline sportive.
3. L'organo è di carattere consultivo e può disciplinare la propria attività con un apposito regolamento interno.

TITOLO II –STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.

Art. 5 - Patrimonio sportivo indisponibile. Criteri di classificazione delle palestre scolastiche.

1. Il patrimonio sportivo indisponibile della Provincia è composto dalle seguenti categorie di strutture sportive di proprietà provinciale, con annessi arredi ed attrezzature:
 - a. Spazi pubblici per lo sport;
 - b. Strutture sportive annesse ad edifici scolastici;
 - c. Playground, ossia spazi aperti destinati all'attività sportiva;
 - d. Piscine;
 - e. Impianti sportivi;
 - f. Complessi o Centri sportivi, rappresentati da un insieme di impianti sportivi.
2. L'elenco dei beni costituenti il patrimonio di cui al primo comma è approvato, con effetti ricognitivi, mediante deliberazione della Giunta Provinciale. Detti beni sono catalogati, a cura della struttura provinciale competente allo sport e turismo, mediante schede tecniche. Le schede tecniche di catalogazione attestano la qualità dei beni e forniscono gli elementi di valutazione per la definizione delle tariffe o canoni per l'eventuale concessione.
3. Al fine di garantire una efficiente e razionale fruizione delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici, la Giunta provinciale adotta un sistema di classificazione in categorie basato sui seguenti criteri: dimensioni, dotazione di arredi e attrezzature, vetustà, spogliatoi, servizi igienici e docce, accesso ai diversamente abili, tribune per il pubblico, omologazione C.O.N.I., condizioni di sicurezza, servizi di trasporto.

La classificazione persegue lo scopo di orientare i soggetti richiedenti verso una scelta consapevole delle strutture e, contestualmente, stabilire un equo sistema di tariffazione o di determinazione del canone concessorio, rapportato ad elementi oggettivi di valutazione.
4. Con il provvedimento di classificazione, la Giunta provinciale può modificare ed integrare i parametri di valutazione di cui al comma 3, a seconda della tipologia di struttura.
5. La scheda tecnica di ciascuna palestra riporta la categoria di classificazione e menziona le discipline sportive che possono essere praticate.

Art. 6 - Strutture sportive finanziate dalla provincia. Caratteristiche e catalogazione.

1. Sono da ritenersi parte integrante del complesso di azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del sostegno all'attività sportiva in quanto finalità istituzionale dell'Ente, i complessi o centri sportivi, rappresentati da un insieme di impianti sportivi, realizzati con la contribuzione economica della Provincia.
2. Tali strutture sportive sono perciò destinate a soddisfare, prioritariamente, esigenze e bisogni della collettività, anche rappresentati dal proprietario della struttura o dell'area sulla quale quella deve sorgere.

3. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia dei risultati ottenuti, a seguito della concessione dei finanziamenti ed in rapporto agli obiettivi prefissati, la Giunta provinciale approva ed integra l'elenco delle strutture di cui al primo comma.
4. L'elenco è corredato da apposite schede tecniche di catalogazione redatte dal proprietario con la supervisione della struttura provinciale competente per il turismo e sport.

Art. 7 - Ambiti e strumenti della programmazione e pianificazione.

1. La pianificazione provinciale, volta alla realizzazione di strutture sportive, opera negli ambiti concernenti:
 - a. gli interventi realizzati dalla Provincia su strutture o aree edificabili di sua proprietà;
 - b. gli interventi realizzati da terzi mediante contributi provinciali in conto interessi sul mutuo, su strutture o aree edificabili di proprietà di terzi;
 - c. gli interventi realizzati da terzi, mediante contributi provinciali in conto capitale, su strutture o aree edificabili di proprietà di terzi;
 - d. altri interventi, individuabili con atto di indirizzo della Provincia.
2. Sono strumenti della programmazione e pianificazione:
 - a. il Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva;
 - b. il Piano Annuale;
 - c. i Piani d'Area dei Comuni

Art. 8 - Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva

1. Il Programma Pluriennale per l'impiantistica Sportiva (di seguito: Programma) costituisce attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento e degli altri strumenti di programmazione che investono – anche trasversalmente – le tematiche dello sport, del turismo sportivo e del tempo libero.
2. Il Programma è approvato dal Consiglio provinciale e descrive gli obiettivi che la Provincia intende perseguire su un arco temporale minimo di tre anni. La quantificazione delle risorse necessarie ivi contenuta non ha vincolo di spesa.
3. Il Programma è attuato con Piani Annuali, che ne costituiscono lo strumento operativo, atto a dare compimento alle varie fasi del processo di intervento programmatico nel settore.

Art. 9 - Piano Annuale

1. **Il Piano Annuale** (di seguito: P.A.) è approvato dalla Giunta provinciale per ogni anno di bilancio relativo al periodo di valenza di quest'ultimo. Il **P.A.** è preventivamente comunicato alla competente commissione del Consiglio Provinciale, al fine di dimostrarne la coerenza con il Programma.
2. Ciascun Piano Annuale:
 - a. Individua la tipologia di soggetti beneficiari degli interventi e delle azioni di sostegno descritte nel Programma;

- b. Individua gli interventi prioritari previsti per l'anno di riferimento;
 - c. Definisce le modalità e le forme di intervento;
 - d. Quantifica le risorse necessarie per le diverse attività in base agli indirizzi contenuti nel Programma, determinando tali risorse sulla base delle disponibilità di bilancio per l'anno di riferimento.
3. I **P.A.** possono altresì comprendere nella loro articolazione la redazione di specifici Progetti Integrati che si caratterizzano:
- a. per la capacità di integrare la fase della progettazione tecnica edilizia con quella della progettazione gestionale;
 - b. per la capacità di integrare i diversi soggetti della pratica sportiva e motoria locale con quelli dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della sanità, attraverso l'adozione di idonee ed opportune modalità di relazione tra i modelli fisico-sportivi e quelli tecnico-edilizi.
4. Il **P.A.** è finanziato attraverso risorse proprie, risorse provenienti dall'Istituto per il Credito Sportivo nonché da altri finanziamenti pubblici e privati.
5. Gli interventi realizzati da terzi, mediante contributi provinciali in conto capitale, su strutture o aree edificabili di proprietà di terzi, anche qualora non siano previsti dal P.A., possono essere contribuiti con provvedimento della Giunta Provinciale. Tali interventi devono essere comunque descritti, nei loro aspetti generali, nel Programma e devono rispondere ad almeno uno dei criteri stabiliti dall'art. 12.
6. L'inserimento nel P.A. degli interventi compresi nell'ambito "Altri interventi", di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) , è valutato dall'organo competente alla sua deliberazione, in base alla tipologia dell'intervento stesso.

Art. 10 - Piano d'Area comunale o sovracomunale

1. La Provincia promuove e sostiene l'attività di pianificazione da parte di Enti Locali che intendano sviluppare specifici Piani d'Area nei territori di loro competenza, per mezzo di finanziamenti mirati, della consulenza fornita dallo "Sportello sport" provinciale e del coordinamento tecnico fornito dalla struttura provinciale competente allo sport e turismo.
2. I Piani d'Area rilevano la realtà impiantistica sportiva su base territoriale comunale o sovracomunale e ne definiscono le necessità di sviluppo.
3. I finanziamenti di cui al comma 1) del presente articolo sono concessi dalla Giunta provinciale e subordinati alla stipula di apposita intesa, atta a regolare la distribuzione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione dei Piani d'Area comunali o sovracomunali.
4. I Piani d'Area si integrano con il Programma in quanto, laddove realizzati, divengono linea d'indirizzo per la sua redazione. L'approvazione del Piano d'Area è condizione per l'applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. a).
5. In sede di prima attuazione del regolamento, i piani d'area eventualmente già realizzati fanno parte delle linee di indirizzo della programmazione provinciale.

Art. 11 – Sistema informativo delle strutture sportive provinciali

1. La Provincia rende disponibile l'accesso con modalità telematiche a tutta la documentazione inerente le strutture sportive di cui al presente regolamento, con particolare riferimento agli elementi descrittivi ed alla relativa disponibilità.
2. Gli oneri correlati alla realizzazione del sistema informativo devono essere previsti nell'ambito dell'attività di pianificazione e possono essere sostenuti, completamente o in quota parte, anche da partners privati o pubblici interessati ad ottenere spazi pubblicitari sulla rete informatica che contiene la documentazione citata: in tal caso deve essere applicata la normativa sulle sponsorizzazioni.
3. La Provincia si impegna sostenere le linee regionali di indirizzo e programmazione in tema sportivo anche verso la realizzazione di un adeguato sistema informativo, rendendosi disponibile ad assumere le correlate attività di coordinamento territoriale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

TITOLO III – CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 12 – Interventi per la realizzazione di strutture sportive di proprietà privata

1. I finanziamenti per la realizzazione delle strutture sportive di cui all'art. 5 sono concessi in favore di interventi rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:
 - a) realizzazione di strutture sportive sulla base delle indicazioni espresse dai Piani di Area di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - b) realizzazione di strutture sportive in ambiti territoriali che presentano carenze impiantistiche;
 - c) realizzazione di strutture sportive finalizzate all'utilizzo da parte delle fasce deboli della popolazione, ovvero diversamente abili, giovani, anziani e soggetti in situazione di disagio socio-economico conclamato;
 - d) realizzazione di strutture sportive finalizzate allo sviluppo delle attività sportive meno diffuse, ovvero le discipline sportive meno conosciute e praticate.
2. Con l'approvazione del Piano Annuale, la Giunta provinciale può integrare i criteri di cui al comma precedente, conformemente agli obiettivi stabiliti dal Programma di cui all'art. 8.
3. L'intervento finanziario non può superare la soglia del 50% del costo complessivo dell'opera, esclusi gli oneri di progettazione.
4. Le modalità tecniche di concessione dei finanziamenti ai soggetti richiedenti sono stabilite dal vigente Regolamento provinciale per la concessione dei contributi: in caso di liquidazioni parziali sulla base di stato avanzamento lavori, i s.a.l. devono essere corredati di tutta la documentazione contabile attestante le spese sostenute e possono essere liquidati solo nella misura pari alla percentuale di contribuzione della Provincia sul costo complessivo dell'opera.
5. La Giunta provinciale può concedere l'utilizzo della quota di contributo risparmiata, a seguito dei ribassi d'asta, solo se il progetto presentato è connesso all'originario, fatta salva la vigente normativa in materia.

Art. 13 – Obbligazioni del beneficiario

1. Le obbligazioni del soggetto beneficiario degli interventi di finanziamento sono regolate da un disciplinare, allegato alla deliberazione della Giunta provinciale che autorizza il contributo.
2. Il disciplinare deve indicare almeno:
 - a. Identità e natura giuridica dei soggetti coinvolti;
 - b. Oggetto dell'intervento finanziario;
 - c. Quantificazione dei costi e distribuzione degli oneri;
 - d. Obblighi reciproci e sanzioni;
 - e. Termine lavori;
 - f. Durata del rapporto;

- g. Le modalità di ammissione dell'impianto alla pubblica fruizione, fatta salva la possibilità per la Provincia di indicare alcuni criteri utili a rendere fruibile la struttura anche da parte di soggetti in condizioni economiche svantaggiate, in deroga al sistema di tariffazione di cui al successivo comma 3. La Provincia può inoltre indicare una riserva gratuita di spazi in proprio favore, da esprimere in termini di giornate per anno solare.
 - h. L'utilizzo delle opere ed eventuali riserve in favore della Provincia;
 - i. Le modalità di liquidazione del contributo.
3. Il sistema di tariffazione è soggetto ad autonoma valutazione del proprietario, con eccezione delle fasce orarie di utilizzo collettivo.

Art. 14 – Parziale o mancata realizzazione della struttura finanziata

1. Qualora la struttura finanziata non sia realizzata, ovvero sia realizzata parzialmente o in modo difforme rispetto al progetto approvato, la Provincia può revocare il contributo, previa valutazione sull'effettiva ed eventualmente parziale utilizzabilità e funzionalità di quanto realizzato rispetto allo scopo. In tal caso la Provincia provvede al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto sugli stati di avanzamento lavori presentati. Il relativo importo è recuperato al lordo degli interessi legali maturati dal giorno di corresponsione degli acconti.

TITOLO IV – CONCESSIONI IN USO, CONCESSIONI IN GESTIONE, CONVENZIONI CON I COMUNI E DISCIPLINA DELL'USO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI.

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 15 - Caratteristiche e tipologie di concessione

La concessione di strutture sportive non comporta la cessione o rinuncia, per la Provincia di Torino, ai propri diritti di supremazia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. In particolare, per la realizzazione di propri specifici progetti, la Provincia può riservare l'utilizzo o l'assegnazione diretta a terzi delle strutture che ritenga necessarie, alle condizioni economiche definite in sede progettuale.

La concessione a terzi di una struttura sportiva provinciale o di parte di essa può essere in uso o in gestione secondo la disciplina prevista negli articoli seguenti.

La concessione in uso può essere rilasciata per una durata non superiore a tre mesi, ed in tale ipotesi assume la denominazione di "concessione temporanea". In alternativa essa può essere rilasciata per una durata non inferiore ad un anno, ed in tal caso assume la denominazione di "concessione annuale".

Le concessioni in uso agli istituti scolastici, per la durata dell'anno scolastico, decorrono a partire dal mese di ottobre.

Le concessioni in uso rientrano nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale e sono soggette all'applicazione del sistema tariffario di cui al successivo art. 42.

Capo II – Concessioni in uso

Art. 16 - Concessione in uso: soggetti e finalità

1. I seguenti soggetti possono chiedere la concessione in uso di strutture sportive:
 - a. Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, o loro forme associative, costituite ed affiliate ad almeno una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I., costituite conformemente alla vigente normativa,
 - b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
 - c. Discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.,
 - d. Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.,
 - e. Istituti scolastici,
 - f. Enti pubblici,
 - g. Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, per le sole concessioni in uso temporaneo,
 - h. Utenti che abbiano sottoscritto congiuntamente un'istanza per le sole concessioni in uso temporaneo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere la concessione in uso di una o più strutture per le seguenti finalità:
 - a. Attività sportiva agonistica;
 - b. Attività sportiva non agonistica;
 - c. Attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport;
 - d. Attività sportiva per le scuole;
 - e. Attività motoria di base;
 - f. Attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani;
 - g. Attività ricreativa, sociale ed amatoriale;
 - h. Manifestazioni sportive.

Art. 17 – Concessioni in uso extrascolastico delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici

1. Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici sono destinate, in via prioritaria, all'uso scolastico. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive organizzate dall'Istituto scolastico, le strutture sono concesse a terzi per l'uso in orario extrascolastico, secondo la legislazione nazionale o regionale vigente¹.
2. Ai fini di cui al comma 1) si realizza una coerente attività di programmazione basata su una puntuale e precisa definizione degli spazi disponibili, tenuto conto altresì dell'ampliamento nel tempo del patrimonio sportivo della Provincia e della sua oggettiva fruibilità.
3. La definizione degli spazi disponibili è altresì subordinata al rilascio, previa richiesta, del nulla-osta da parte dell'istituto scolastico competente, ai sensi di legge. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio di istituto. Il nulla-osta è reso entro i termini che la Provincia si riserva di stabilire nella richiesta e viene allegato alla scheda di utilizzo redatta dalla struttura provinciale competente per il turismo e sport.

Art. 18 - Assegnazione delle concessioni in uso annuale

1. L'istanza per la concessione in uso annuale delle strutture sportive deve essere inviata alla struttura provinciale competente per il turismo e sport, entro la data e con le modalità previste da un avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta provinciale.
2. La diffusione dell'avviso è assicurata con qualsiasi mezzo di pubblicità ritenuto idoneo. L'avviso è corredato da idonei fac-simile conformi alla normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. L'avviso può quantificare le penalizzazioni previste a carico dei soggetti istanti che, qualora già concessionari di impianti sportivi provinciali, si siano resi responsabili di gestioni non corrette seppure non altrimenti sanzionate. Nel medesimo avviso sono descritti i casi e le modalità delle penalizzazioni stesse.
4. L'istanza deve contenere l'indicazione:

¹ D. lgs. 16 aprile 1994, n°297: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; Legge 27 dicembre 2002, n°289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003).

- delle strutture sportive richieste in concessione, comunque non superiori a tre e con il limite di un monte ore settimanale di impiego stabilito nell'avviso,
 - delle discipline da praticare,
 - della tipologia di utenza a cui si rivolge,
 - del possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso.
5. Sulle istanze la struttura provinciale competente per il turismo e sport esegue l'istruttoria e redige le graduatorie, organizzate sulla base dei punteggi indicati nell'Avviso ed associati a ciascun criterio tra quelli di cui al successivo comma, che possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso.
6. Il sistema di punteggio rispetta i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
- tipologia di richiedente, con privilegio nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche o loro consorzi e in subordine, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni, istituti scolastici ed enti pubblici,
 - radicamento sul territorio, espresso in termini di anzianità di anni nell'uso degli spazi e di insediamento nel territorio in cui è ubicata la struttura sportiva,
 - attività svolte in favore delle fasce deboli della popolazione,
 - rilevanza dell'attività agonistica eventualmente svolta,
 - valorizzazione degli sport meno diffusi,
 - professionalità desumibile dal numero di appartenenti allo staff tecnico in possesso dei requisiti di preparatore atletico con diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente,
 - coinvolgimento dell'utenza, in termini quantitativi, nell'ultimo anno.
7. Le graduatorie sono approvate, per ogni comune sede di impianti sportivi provinciali, mediante determinazione del dirigente competente per il turismo e sport.
8. Al soggetto primo classificato in graduatoria sono concessi gli spazi richiesti; gli spazi rimasti disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati nelle posizioni utili successive alla prima. Nel caso in cui l'offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare in senso conforme il proprio piano di utilizzo della struttura.
9. Le eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da assegnare, vengono prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto indipendentemente dalla graduatoria di riferimento.
10. In caso di parità di punteggio è preferito il soggetto di più risalente costituzione, come dimostrato dall'atto costitutivo o equivalente.
11. In caso di ulteriori rimanenze, in deroga ai limiti di cui al comma 5, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto indipendentemente dalla graduatoria di riferimento e dai limiti territoriali² di cui al comma 14, i concessionari interessati ottengono tutti gli spazi ulteriori richiesti.
12. Gli spazi definitivamente non assegnati vengono conservati per le eventuali concessioni temporanee.

² Art. 90 legge 289/2002: "disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica".

13. Nel caso di revoca della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, gli spazi resisi liberi sono riassegnati ai soggetti che non abbiano ottenuto gli spazi richiesti, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.

14. Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici, ai fini dell'utilizzo in orario extra scolastico, devono essere prioritariamente concesse ai soggetti di cui all'art. 16 comma 2, aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Art. 19 – Concessioni in uso temporaneo.

1. Le concessioni in uso temporaneo possono essere a titolo gratuito, al ricorrere di particolari motivazioni di interesse pubblico, ovvero a titolo oneroso.
2. Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate in base agli spazi rimasti disponibili a seguito del rilascio delle concessioni annuali.
3. Le concessioni in uso temporaneo non soggiacciono alla procedura di cui ai precedenti articoli: l'unico criterio utilizzato, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 18, è quello temporale di presentazione dell'istanza.
4. La concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, è rilasciata dalla struttura provinciale competente per il turismo e sport e contiene il disciplinare di cui al successivo articolo.
5. La concessione in uso temporaneo, a titolo gratuito, è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale con specifica motivazione, tale da consentire deroga all'applicazione della tariffa.

Art. 20 - Disciplinare di concessione in uso

1. Il beneficiario della concessione in uso annuale o temporaneo è tenuto a sottoscrivere apposito disciplinare nel quale sono descritti i termini del rapporto.
2. Il disciplinare deve prevedere almeno i seguenti elementi:
 - l'identità e la natura giuridica del concessionario,
 - l'oggetto della concessione,
 - le modalità di utilizzo,
 - gli obblighi connessi alla concessione,
 - le garanzie che il concessionario è tenuto a prestare, ivi comprese le eventuali cauzioni,
 - la durata della concessione,
 - le spese generali connesse all'utilizzo,
 - gli oneri tariffari e le relative modalità di corresponsione della tariffa.
3. Il disciplinare è sottoscritto dal dirigente della struttura provinciale competente per il turismo e sport e dal legale rappresentante del concessionario.

Art. 21 - Sospensione delle concessioni d'uso

1. La Provincia può sospendere temporaneamente le concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili
3. Le concessioni in uso delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici in orario extra-scolastico possono essere sospese temporaneamente, in accordo con l'Istituto scolastico, altresì per ragioni tecniche contingenti di manutenzione delle strutture sportive provinciali. In tale caso si provvede a comunicare con congruo anticipo la sospensione agli utenti.
4. Nulla è dovuto al concessionario per le sospensioni di cui al presente articolo, fatta salva la sospensione dell'obbligo di corrispondere le tariffe previste per le concessioni in uso annuale.

Capo III - Concessione in gestione

Art. 22 - Caratteristiche della concessione in gestione

1. La Provincia può concedere la gestione delle strutture sportive a soggetti terzi, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata manutenzione delle strutture e/o per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture stesse. In tali casi, oltre agli aspetti tecnici e finanziari, deve essere valutato il progetto sociale di utilizzo.
2. Possono richiedere la concessione in gestione di strutture sportive provinciali, i seguenti soggetti:
 - a. Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, o loro forme associative, costituite ed affiliate ad almeno una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I., costituite conformemente alla vigente normativa.
 - b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
 - c. Discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.
 - d. Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.
 - e. Enti Pubblici esclusi gli Enti Locali e le autonomie scolastiche, cui si applica la disciplina convenzionale di cui al successivo Capo IV.
3. I suddetti soggetti possono ottenere la concessione in gestione di una o più strutture per il seguente utilizzo:
 - a. Attività sportiva agonistica;
 - b. Attività sportiva non agonistica;
 - c. Attività sportiva per le scuole;
 - d. Attività di formazione finalizzata all'avviamento allo sport;
 - e. Attività motoria di base;

- f. Attività motoria a favore dei diversamente abili ed anziani.
4. Le strutture sportive annesse ad edifici scolastici di proprietà provinciale possono essere concesse in gestione, fatta salva l'attività in orario curriculare. La concessione in gestione a soggetti terzi è subordinata al nulla-osta dell'istituto e deve descrivere il progetto sociale di utilizzo.
L'eventuale diniego da parte dell'autorità scolastica dovrà essere adeguatamente ed oggettivamente motivato.
Il rilascio del nulla-osta da parte dell'istituto può essere condizionato dall'onere, a carico del terzo concessionario, di rimborsare all'istituto le eventuali maggiori spese che derivano dalla realizzazione del progetto sociale di utilizzo.
5. La Provincia verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
- assenza di finalità di lucro,
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
 - criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti,
 - obblighi e diritti degli aderenti,
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario,
 - modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario
6. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo provinciale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Art. 23 – Progetto per la concessione in gestione

- L'istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto dall'avviso di cui al successivo articolo 24, in relazione alla specificità dei singoli impianti:
 - Progetto d'uso;**
 - Progetto tecnico;**
 - Piano economico finanziario.**
- Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.
- Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.
- Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri: tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento.

Art. 24 – Procedimento di assegnazione delle concessioni in gestione.

1. La Provincia individua i concessionari in gestione mediante un Avviso approvato dalla Giunta Provinciale,
2. L'Avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia ed è diffuso presso i soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. E' facoltà della Provincia di utilizzare quotidiani, radio, tv, affissioni pubbliche ed ogni ulteriore mezzo ritenuto utile.
3. Nello stesso Avviso la Provincia può riservarsi di concedere benefici economici, sotto forma di contribuzione alla copertura di eventuali disavanzi di gestione.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, l'Avviso può prevedere che la presentazione delle istanze sia limitata a soggetti determinati in relazione alla natura degli impianti ed alle loro potenzialità tecniche o complessità di gestione.
5. Il concessionario viene individuato, a seguito di presentazione dell'istanza, sulla base dei seguenti criteri:
 - tipologia di ente, con preferenza nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni ed enti pubblici,
 - opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo,
 - progetto sociale di utilizzo,
 - piano economico finanziario,
 - dimostrata capacità gestionale,
 - coerenza tra il tipo di struttura sportiva e l'attività praticata dai proponenti ,canone attivo di concessione/contribuzione,
 - capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
6. I criteri di cui al comma precedente possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso. Esso contiene altresì l'indicazione dei punteggi associati a ciascuno dei predetti criteri.

Art. 25 – Assegnazione delle concessioni in gestione.

1. La graduatoria per la concessione in gestione è approvata con determinazione del dirigente competente al turismo e sport.
2. Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato, determinato ai sensi del successivo articolo 43.

Art. 26 – Disciplinare per la concessione in gestione

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, concede la struttura sportiva e approva apposito disciplinare da stipulare con il rappresentante pro-tempore del concessionario. Alla

scadenza della concessione, la struttura sportiva e tutte le opere ad essa annesse, sono riconsegnate alla Provincia in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, da comprovarsi mediante la redazione, da parte dei responsabili dei Servizi provinciali, dello stato di consistenza atto a verificare lo stato di conservazione della struttura ed eventuali danni.

2. Il verbale contenente lo stato di consistenza viene redatto anche all'inizio del rapporto concessorio, ovvero al momento della consegna dei locali al concessionario.
3. La concessione può essere rinnovata, con le modalità previste in sede di disciplinare, in caso di comprovata efficienza ed efficacia della gestione, tenuto conto del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del concessionario.
4. Eventuali riserve in favore della Provincia, in termini di utilizzo gratuito della struttura sportiva concessa, devono essere indicate nell'Avviso di cui all'articolo 24 e riportate nel disciplinare.
5. Per quanto attiene agli oneri generali, in particolare manutentivi, si rimanda a quanto stabilito nel Capo V° del presente Regolamento: la manutenzione straordinaria può essere posta a carico del concessionario, valutandone l'opportunità in ogni singola circostanza; di ciò se ne deve dare conto nell'Avviso o nella lettera invito nonché nello schema di convenzione.

Capo IV – Convenzioni e disciplina delle piscine

Art. 27 - Convenzioni con i Comuni e le autonomie scolastiche

1. La Provincia può stipulare convenzioni sia con le scuole che con i comuni nei quali gli impianti insistono, al fine di consentire alle stesse scuole o comuni la gestione diretta degli impianti, ovvero la loro concessione ai soggetti di cui agli articoli 16 e 22. Rispetto a quanto testè regolamentato, fanno eccezione le piscine, che invece seguono la disciplina prevista dall'art. 28.
2. Nella convenzione la Provincia delega la scuola o il Comune a svolgere l'eventuale ruolo di concedente nei confronti del terzo utilizzatore dell'impianto. I soggetti aderenti alla convenzione possono riservarsi gratuitamente una parte del monte ore annuo a disposizione, nel limite massimo del 10% rispetto all'ammontare complessivo.
3. Salvo che nel caso di convenzione con le scuole, i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo degli impianti in convenzione sono comunque percepiti dalla Provincia: a tal fine il disciplinare di concessione è redatto in modo conforme alla disciplina di cui all'art. 20 e deve essere sottoposto, in qualsiasi ipotesi di convenzione, al parere vincolante della struttura provinciale competente, prima della sua sottoscrizione tra la scuola o il comune ed il terzo concessionario.
4. Alla convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del Testo Unico Enti Locali, in quanto compatibili. La convenzione può prevedere il mantenimento, in capo alla Provincia, degli oneri manutentivi delle strutture.
5. La stipula della convenzione vincola il soggetto aderente ad applicare il presente regolamento, armonizzando eventuali discipline difformi che interessano l'utilizzo di impianti di proprietà comunale. Il soggetto aderente è altresì tenuto a pubblicizzare in modo adeguato sul territorio il

periodo entro il quale può essere presentata istanza per l'ottenimento delle concessioni, corredando l'Avviso con tutte le informazioni amministrative necessarie.

6. La convenzione è approvata dalla Giunta provinciale, sulla base dello schema tipo allegato al presente Regolamento.

Art 28 - Piscine

1. La Provincia, di norma, non gestisce direttamente le piscine di sua proprietà ma provvede a concederle in gestione al comune di riferimento sul territorio nel quale la piscina insiste.
2. La Provincia ha un ruolo di supervisione sull'attività progettuale svolta da terzi per suo conto nelle strutture nonché di monitoraggio dell'andamento gestionale in collaborazione con il comune concessionario, nel caso quest'ultimo abbia sub-concesso la gestione della piscina a terzi.
3. La concessione con il comune è formalizzata mediante stipula di apposita convenzione deliberata dal Consiglio provinciale, salvo che sia prevista in un atto fondamentale di indirizzo.
4. Nel caso non sia possibile concedere in gestione la piscina al comune, la Provincia provvede ad individuare un concessionario, ai sensi di quanto disposto nel presente Capo, oppure un semplice gestore del servizio, in base alla normativa di specie.

Capo V – Manutenzione delle strutture in concessione ed in convenzione.

Art. 29 - Interventi dei concessionari

1. In caso di concessione in uso e dichiarata impossibilità per l'Ente di intervenire su un problema manutentivo il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire autonomamente l'intervento presentando idoneo preventivo, da sottoporre all'approvazione della Provincia. Gli oneri sono scomputati dalla tariffa da versare.

Art. 30 - Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario è tenuto a dare alla Provincia comunicazione preventiva di ogni intervento manutentivo ordinario che intende eseguire, con la correlata tempistica di esecuzione, indicando la ditta incaricata. Nel caso la Provincia non esprima il suo diniego entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento è da ritenersi autorizzato, con oneri ad esclusivo carico del concessionario.
2. La Provincia ha facoltà di svolgere ispezioni sugli interventi e di richiederne la rimozione con oneri a carico del concessionario, qualora essi non risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 31 – Manutenzione straordinaria

1. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di struttura sportiva, alla struttura provinciale competente per l'edilizia generale e alla struttura provinciale competente per l'edilizia scolastica e, per conoscenza, alla struttura provinciale competente per il turismo e lo sport.
2. La Provincia comunica al concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e la programmazione dell'Ente.
3. In caso di concessione con manutenzione straordinaria posta a carico del concessionario, l'atto amministrativo concessorio stabilisce le modalità di intervento.

Art. 32 – Obblighi assicurativi

1. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza della strutture sportive a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti.
2. La Provincia non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo delle strutture sportive concesse né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.

Art. 33 – Pulizia

1. Il concessionario deve provvedere alla pulizia delle strutture sportive, dei servizi igienici e degli spogliatoi, assumendosene i relativi oneri, al termine dell'uso quotidiano.

Art. 34 – Spese ordinarie

1. La concessione comprende ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nella struttura sportiva.
2. Il concessionario, previa comunicazione alla Provincia può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute: le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
3. Sono a cura del concessionario, nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento, la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze.
4. In tema di conduzione dell'impianto termico, spetta al concedente ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35 – Interventi migliorativi autorizzati

1. Il concessionario può realizzare trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture sportive concesse esclusivamente a seguito di autorizzazione espressa della struttura provinciale competente alla gestione del patrimonio, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo.
2. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa, per tale qualificazione, alla valutazione del Dirigente della struttura competente per il patrimonio della Provincia sentito il parere dei Dirigenti provinciali della struttura competente per la programmazione e la gestione delle attività turistiche e sportive, della struttura competente per l'edilizia scolastica e della struttura competente per l'edilizia generale. Il valore economico dell'intervento migliorativo deve essere comunicato dal dirigente della struttura competente per il patrimonio al Dirigente della struttura competente per il bilancio e il reporting economico - finanziario al fine di consentirne la relativa registrazione nel Conto del Patrimonio della Provincia di Torino.
3. Gli oneri conseguenti ai predetti interventi sono a totale carico del concessionario.
4. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio provinciale, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatta salva diversa disposizione prevista dall'atto di concessione o da deliberazione della Giunta provinciale.
5. Se il concessionario si è obbligato, con presentazione di progetto di investimento in sede di bando, alla realizzazione di interventi migliorativi, questi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla concessione.
6. Nel caso in cui ciò non avvenga l'inadempimento dell'obbligo comporterà, in capo al concessionario il sorgere di una responsabilità civile, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da cause a lui non imputabili, oltre a quant'altro previsto in materia di inadempimento di obbligazioni.
7. Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il concessionario finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.

Art. 36 – Interventi migliorativi non autorizzati

1. Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato dalla struttura provinciale competente, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto
2. Qualora il concessionario provveda ad eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo assenso formale di cui al precedente articolo, dovrà provvedere a sue spese alla riduzione in pristino, senza nulla pretendere nei confronti del concedente.
3. Gli interventi non autorizzati possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre al risarcimento dei danni.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato alla riduzione in pristino, la struttura provinciale competente per

gli interventi edilizi sul patrimonio dell'ente provvede d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario, rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente Regolamento.

5. Il concedente può ritenere opportuno non richiedere la riduzione in pristino qualora le opere realizzate rispondano ad un effettivo interesse pubblico, formalmente espresso mediante deliberazione della Giunta provinciale, sulla base dei pareri espressi dai Dirigenti provinciali dei Servizi “*Patrimonio*”, “*Programmazione e gestione attività turistiche e sportive*”, “*Edilizia Scolastica*” ed “*Edilizia generale*”: in tal caso può procedere, in sanatoria, ad autorizzare gli interventi eseguiti mediante determinazione congiunta dei dirigenti dei Servizi citati senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di concorso alla spesa di realizzazione degli interventi effettuati.
6. In caso si verifichi quanto previsto dal precedente comma, il Dirigente del Servizio “*Patrimonio*” provvede a comunicare al Dirigente del Servizio “*Bilancio e Reporting economico-finanziario*” il valore economico delle opere realizzate dal concessionario al fine di consentirne la relativa registrazione nel Conto del Patrimonio della Provincia di Torino.

Art. 37 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il beneficiario decade dalla concessione in uso o in gestione nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini della documentazione eventualmente richiesta;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili poiché i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Provinciale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) mancato rispetto degli obblighi previdenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - g) cessione della concessione a terzi;
 - h) grave e reiterata mancanza di pulizia;
 - i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - j) rilevante scadenza del decoro del complesso sportivo;
 - k) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - l) gravi inadempienze relativamente all'attuazione dell'eventuale programma di opere programmate di investimenti;
 - m) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso dell'anno solare.
 - n) Morosità nel pagamento delle tariffe d'uso,
 - o) Accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da negligenza.
2. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico, fatta salva la possibilità di stabilire particolari clausole di salvaguardia in favore del concessionario nel caso siano stati effettuati investimenti da parte di quest'ultimo senza che sia trascorso il naturale periodo fissato per l'ammortamento dei costi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. L'estinzione o lo scioglimento della

persona giuridica titolare della concessione deve essere comunicata alla Provincia almeno sei mesi prima e comporta la rinuncia alla concessione.

TITOLO V - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

Art. 38 – Istanze

1. L'utilizzo di una struttura sportiva provinciale, o di una sua parte, per manifestazioni aperte al pubblico deve essere autorizzato sulla base di istanza rivolta alla struttura provinciale competente per il turismo e sport. Nel caso la struttura sportiva sia concessa a terzi, l'istanza va presentata al concessionario che provvederà ad inoltrarla alla Provincia in base quanto previsto dall'atto concessorio.
2. L'istanza può essere presentata solo per le strutture sportive che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza: nelle altre strutture sportive è fatto divieto assoluto di accesso al pubblico.

Art. 39 – Procedimento per l'autorizzazione

1. L'autorizzazione è subordinata al pagamento del canone eventualmente dovuto ed è sospensivamente condizionata all'ottenimento, a cura degli organizzatori, delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
2. Richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità.

Art. 40 – Obblighi connessi all'autorizzazione

1. Fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il titolare deve comunque provvedere:
 - a. all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - b. al pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere;
 - c. al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - d. alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - e. all'eventuale aggiunta di altoparlanti, oltre a quelli esistenti;
 - f. a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - g. a coprire i consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - h. all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;
 - i. a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.
2. Per le strutture in concessione il gestore garantisce l'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente comma nei confronti della Provincia. Parimenti il gestore solleva la Provincia da eventuali pretese da parte di terzi danneggiati da atti o fatti comunque connessi all'evento.
3. Tutto ciò che è installato provvisoriamente nella struttura sportiva non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione.

4. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico, alle attrezzature ed alle strutture sportive, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.

Art. 41 – Riserve

1. Sono riservati alla Provincia un numero di posti stabiliti da quest'ultima in ogni occasione, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del gestore o del richiedente la manifestazione.
2. Sono fatti salvi da qualsiasi pretesa del concessionario i poteri di controllo della Provincia sul rispetto della concessione in occasione delle manifestazioni aperte al pubblico.
3. Per quanto non disciplinato si applicano i titoli precedenti.

TITOLO VI - TARIFFE E CANONI

Art. 42 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. La disciplina generale del sistema tariffario, relativo alla concessione in uso delle strutture sportive provinciali è competenza del Consiglio e l'atto conseguente è deliberato entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. La determinazione puntuale delle tariffe, relative alla concessione in uso delle strutture sportive provinciali, è competenza della Giunta, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio: le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.
3. Le tariffe per la concessione in uso delle strutture sportive provinciali sono determinate in base alla tipologia di struttura, alla sua classificazione per le strutture sportive annesse ad edifici scolastici, e corrispondono all'uso orario, al giorno di utilizzo o, se ritenuto opportuno, ad un monte ore predeterminato.
4. Oltre agli aspetti tecnici, le tariffe sono stabilite in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili. Detti criteri possono essere modificati o integrati dall'atto di cui al comma 1.

Art. 43 - Canoni per la concessione in gestione

1. Il canone previsto per la concessione in gestione è determinato congiuntamente, ogni volta, dalle strutture provinciali competenti per il patrimonio e per il turismo e sport.
2. La determinazione del canone deve tener conto dei seguenti fattori:
 - a. valutazione patrimoniale,
 - b. redditività presunta della struttura sportiva,
 - c. gravosità degli oneri correlati alle utenze,
 - d. opere di investimento necessarie.
3. Il canone viene versato con decorrenza dalla data di stipula della convenzione: di norma il versamento è effettuato con cadenza trimestrale.
4. Il canone può essere rideterminato qualora la Provincia effettui, a proprio carico, spese di miglioria nella struttura sportiva in concessione o a seguito di modifiche al presente regolamento.
5. La Provincia si riserva la facoltà di recesso, con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario, senza indennizzo alcuno.

Art. 44 - Rendiconto

1. Tutti i concessionari in gestione devono presentare un rendiconto annuale alla Provincia, firmato dal legale rappresentante e, se presente, dall'organo deputato alla revisione contabile,

entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, corredato dalla documentazione contabile necessaria a dimostrare l'eventuale disavanzo della gestione.

2. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni, il rendiconto precitato deve essere firmato dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 45 - Mancato pagamento di tariffe e canoni

1. Il mancato pagamento delle tariffe e dei canoni previsti è causa di immediata revoca delle concessione.
2. Nel caso di concessione in gestione, il concessionario si obbliga ad applicare le tariffe stabilite annualmente dal concedente, comprese le eventuali agevolazioni, oppure le tariffe concordate, incamerando gli introiti e regolando il rapporto giuridico con il fruitore autonomamente.
3. In caso di concessione in uso, il pagamento delle tariffe deve essere effettuato direttamente in favore della Provincia.
4. I canoni ed i rimborsi previsti dal presente Regolamento vengono incamerati direttamente dalla Provincia.
5. La Provincia rilascia, in tutti i casi in cui incamera direttamente le risorse, regolare fattura.
6. A garanzia dei pagamenti la Provincia può richiedere, in sede di concessione, il rilascio di apposita polizza fidejussoria a titolo cauzionale: tale polizza copre anche gli eventuali danni arrecati alle strutture e ai suoi beni e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

TITOLO VII - RISORSE FINANZIARIE

Art. 46 - Fondo provinciale sportivo

1. La Provincia istituisce il Fondo provinciale sportivo, finalizzato al finanziamento degli interventi previsti in sede programmatica. Il Fondo è costituito da:
 - a. gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati alla promozione ed allo sviluppo dell'impiantistica sportiva,
 - b. gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati alla manutenzione delle strutture sportive ivi comprese quelle annesse alle istituzioni scolastiche,
 - c. trasferimenti, contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e privati,
 - d. mutui e BOP,
 - e. sponsorizzazioni.
2. Il Fondo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture esistenti,
 - b. realizzazione di nuove strutture di proprietà provinciale
 - c. altri progetti.
3. Il Fondo può essere integrato da una quota variabile, stabilita per ciascun anno finanziario in sede di approvazione del bilancio e relative variazioni, attinta da:
 - a. proventi tariffari previsti dal presente regolamento,
 - b. canoni previsti dal presente regolamento,
 - c. rimborsi previsti dal presente regolamento.
4. La quantificazione del fondo deve essere compatibile con la disponibilità di risorse finanziarie dell'ente e con altre attività di promozione sportiva.
5. Le risorse annualmente poste a bilancio per la copertura dei costi relativi alle utenze degli impianti sportivi permangono inserite nelle voci di bilancio specifiche.
6. Nel caso il fondo risulti esiguo rispetto alle esigenze, la Giunta può stabilire la temporanea sospensione dell'attuazione dei documenti di programmazione e pianificazione di cui al presente regolamento.
7. Gli interventi non previsti nei documenti di pianificazione e programmazione non possono essere finanziati con le risorse del Fondo.

Art. 47 - Ulteriori finanziamenti e sponsorizzazioni

1. Nel rispetto della legislazione di settore, al fine di incrementare il fondo o di reperire ulteriori risorse finanziarie, la Provincia può fare ricorso a sponsorizzazioni o alla concessione di spazi pubblicitari nelle proprie strutture sportive, purché questi ultimi siano compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente.

2. Sono altresì consentite forme di sponsorizzazione alternativa, come l'intitolazione di impianti sportivi di proprietà provinciale a soggetti privati.
3. Relativamente ai finanziamenti pubblici, la Provincia partecipa direttamente o in forma associata ai bandi pubblici in tema di impiantistica sportiva, sostenendo i progetti pianificati anche come capofila progettuale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa gius- contabile.
4. La Provincia sviluppa la collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo quale interlocutore privilegiato per l'ottenimento di finanziamenti a tasso agevolato, nel rispetto di eventuali obbligazioni assunte dalla Provincia stessa nei confronti di altri istituti di credito.
5. Ai medesimi fini la Provincia individua soggetti interessati alla realizzazione di strutture sportive da utilizzare in quota parte per le finalità di cui al presente regolamento, su aree edificabili nella sua disponibilità, nei limiti della normativa vigente.

TITOLO VIII – FRUIZIONE DELLE STRUTTURE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLI. SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 48 – Accesso ai luoghi ed agli impianti sportivi

1. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate. All'interno degli impianti, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l'ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzati all'uso
2. Le scuole, gli enti e le associazioni sportive sono responsabili del comportamento dei loro studenti ed iscritti o di qualunque persona essi introducano negli impianti.
3. I concessionari sono tenuti a consentire l'accesso alle strutture, secondo quanto stabilito nell'atto concessorio, con criteri improntati alla massima imparzialità e trasparenza

Art. 49 – Orario e modalità di utilizzo

1. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Di regola non è consentito l'utilizzo delle strutture in orario notturno.
2. Il concessionario è tenuto a far rispettare il divieto di fumare nelle strutture sportive, comprese quelle all'aperto.
3. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti: il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

Art. 50 – Obbligo di segnalazione di danni

1. I concessionari sono tenuti ad osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'uso degli impianti, spazi sportivi, attrezzi, spogliatoi e servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture di proprietà provinciale al fine di riconsegnare gli stessi in perfetto stato di efficienza al termine della concessione
2. I concessionari sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino.
3. Il concessionario provvede a quantificare gli oneri conseguenti al danneggiamento la cui congruenza viene valutata dalla struttura provinciale competente per l'edilizia.
4. L'installazione di attrezzature di qualunque tipo all'interno dell'impianto dovrà essere autorizzata dalla struttura provinciale competente .

Art. 51 – Riparazione del danno

1. La riparazione del danno è eseguita dal concedente nei tempi consentiti dalla normale attività già programmata con azione di recupero degli oneri conseguenti da avviare nei confronti del concessionario e possibilità per quest'ultimo di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.
2. In caso di urgenza il concessionario può provvedere alla riparazione del danno, previo assenso del concedente, con oneri posti a carico del concessionario e possibilità per quest'ultimo di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.
3. Se il responsabile non può essere individuato, il concessionario risponde autonomamente del danno: in caso di utilizzo di strutture sportive annesse ad edifici scolastici in orario extra scolastico, l'eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri tra concessionario ed Istituto Scolastico, escluso il caso in cui il Dirigente scolastico o chi per lui dichiara formalmente di avere verificato che nessun danno sia stato arrecato alle strutture durante il normale uso scolastico.
4. In caso di danno arrecato a struttura in gestione diretta provinciale e concessa in uso a diversi utenti, viene applicato il principio di responsabilità diffusa che comporta la ripartizione degli oneri tra tutti i fruitori della struttura con riferimento all'arco temporale in cui il danno può essersi verificato, proporzionale all'uso di ciascuno.

Art. 52 - Controlli

1. L'amministrazione provinciale ha facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso e la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.
2. Sono previste, per ogni impianto, forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.
3. I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Art. 53 – Sorveglianza e custodia

1. Il servizio di sorveglianza e custodia, nell'orario di chiusura delle strutture sportive provinciali, è garantito secondo le modalità previste dall'atto concessorio: le strutture sportive annesse ad edifici scolastici fruiscono del servizio previsto per l'intero complesso a cui sono annesse.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la Provincia provvede a dotare le strutture carenti di adeguato sistema antintrusione o altro deterrente.
3. Il servizio di sorveglianza e custodia, durante l'orario di apertura delle strutture sportive provinciali, è curato esclusivamente dal personale all'uopo destinato dal concessionario, sotto propria responsabilità.

4. Il personale preposto deve in particolare:
 - a) vigilare sulle strutture sportive provinciali, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnalare alla Provincia tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c) per il solo personale di vigilanza dipendente dal gestore, fare osservare agli utenti le norme del presente Regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

5. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione immediata alle Forze di Polizia.

Art. 54 – Sanzioni pecuniarie

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali al concessionario:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata dell'impianto o di sue parti: €300,00;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie non effettuate: il 10% del valore;
 - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione dell'impianto o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali ed € 100,00 per singoli casi di società o associazioni; in caso di recidiva tali importi saranno, rispettivamente, di €5.000,00 ed €10.000,00;
 - d) per interventi migliorativi non autorizzati, ai sensi dell'articolo 10, il 10% del valore dell'opera, su perizia tecnica provinciale, oltre al risarcimento danni e agli oneri derivanti dalla riduzione in pristino, qualora quest'ultima non sia eseguita nei termini prescritti.

2. In tutti i casi in cui é previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penali, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza dalla concessione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Concessioni in vigore

Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono entro diciotto mesi dalla data dell'adozione, salva la possibilità di ricostituire in senso conforme al presente regolamento.

Art. 56 – CRAL dipendenti provinciali

I dipendenti di ruolo della Provincia, attraverso il CRAL-CRDP, nonché gli altri associati a vario titolo al Circolo predetto, possono accedere alle strutture sportive oggetto del presente Regolamento a condizioni economiche agevolate o a titolo gratuito.

Al fine di poter utilizzare a condizioni vantaggiose le strutture sportive, il CRAL-CRDP deve presentare apposita richiesta all'Assessore allo Sport, indicando gli spazi che vorrebbe utilizzare: l'Assessore allo Sport, sentita la Giunta provinciale, tramite il dirigente della struttura provinciale competente per la programmazione e la gestione delle attività turistiche e sportive, comunica formalmente l'esito dell'istanza al Presidente del circolo.

Art. 57 – Soppressione del Tavolo dello Sport

Compatibilmente con quanto stabilito dal presente Regolamento, possono essere redatti regolamenti per l'utilizzo di specifiche strutture sportive o mantenuti quelli già in vigore.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento, l'istituzione della Consulta Provinciale dello Sport rende incompatibile la prosecuzione dell'attività del Tavolo dello Sport, istituito con deliberazione consiliare n. 78384 del 14 aprile 2004; conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Tavolo dello Sport cessa la propria attività e viene sostituito dalla Consulta Provinciale dello Sport.

Art. 58 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.